

Pubblicato il 13/01/2020

Sent. n. 22/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2013, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giovanni Birtolo, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato S. Angelini in Lecce, via Braccio Martello, n. 19;
contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:

- dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive n. [omissis] del Comune di -OMISSIS-, notificata in data 11 settembre 2013;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2019 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti impugnano, domandandone l'annullamento:

- l'ordinanza di demolizione n. [omissis], notificata in data [omissis], con cui il Comune di -OMISSIS- ha loro ingiunto, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere edilizie realizzate, in assenza di permesso di costruire, in via -OMISSIS-, n. 9:

“La copertura di un pozzo luce avente le dimensioni di mt. 2,40 x 2,40, mediante la posa in opera di pannelli in policarbonato posti ad un'altezza media di mt. 2,5 circa rispetto al piano di calpestio”;

- ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

In via istruttoria, chiedono “ordinarsi all'Ente convenuto la produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa al procedimento amministrativo ed ogni altro documento utile ai fini della decisione della causa”.

A sostegno del gravame interposto formulano le seguenti censure così rubricate:

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 - Nullità del provvedimento impugnato - Violazione del diritto di difesa;
- 2) Violazione dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, incompletezza, omessa motivazione;
- 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto e comunque illogicità ed incongruenza di motivazione;
- 4) Violazione dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

Non si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-.

Con ordinanza 16 gennaio 2014, n. 23, questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti, *“Considerato che non sussiste, nel caso di specie, il pregiudizio grave e irreparabile in quanto parte ricorrente ha preannunciato la presentazione di istanza di sanatoria, al fine di regolarizzare la parziale difformità del manufatto, istanza idonea, una volta presentata, a privare di efficacia l'ordinanza di demolizione impugnata”*.

All'udienza pubblica del 2 ottobre 2019, la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

0. - Premesso che non risulta - dagli atti depositati in giudizio - l'avvenuta (preannunciata) presentazione dell'istanza di sanatoria edilizia ex art. 36 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il ricorso è infondato nel merito e deve essere, quindi, respinto (apparendo superflua la chiesta acquisizione, in via istruttoria, di ulteriore pertinente documentazione).

1. - Con la prima censura, i ricorrenti lamentano l'omessa indicazione del competente Ufficio comunale (Responsabile o Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale), in quanto “Viene fatto riferimento genericamente ad un ipotetico Dirigente che ha adottato ed emesso l'ordinanza in questione ma non è dato capire di quale Ufficio e di quale settore, ramo o branca della pubblica amministrazione il Dirigente in esame sia il responsabile”; il che violerebbe anche il diritto di difesa dei ricorrenti.

1.1 - La doglianza è infondata, poichè non sono addotte puntuali ragioni per ravvisare l'incompetenza del Dirigente firmatario del provvedimento, e, comunque, si ritiene irrilevante la dedotta omessa specificazione.

2. - I ricorrenti allegano, poi (seconda doglianza), essenzialmente, il difetto di motivazione dell'impugnata ingiunzione di demolizione, assumendo che:

- da un lato - essendo “evidente che un progetto originario per la costruzione dell'intero edificio c'è pur stato, ed è quindi pure evidente che la contestata violazione rappresenterebbe un'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel precedente progetto”-, “occorrerebbe invece indicare in relazione a quale progetto è stata individuata la contestata violazione, anche e soprattutto per controllare se effettivamente si sia trattato di un'autonoma realizzazione di volumi edilizi oltre i limiti consentiti”;

- e, dall'altro, “l'opera in questione non rappresenta un organismo edilizio autonomo poiché, per come ammesso nella stessa ordinanza contestata, trattasi di semplici pannelli in policarbonato, e, quindi, di materiale plastico, che in teoria potrebbero essere rimossi”, sicchè “L'opera contestata ... non è un'opera definitiva e non necessita di preventiva approvazione da parte della pubblica amministrazione”.

2.1 - Anche tali motivi di gravame vanno disattesi.

2.1.1 - In proposito, è sufficiente (e dirimente) osservare, in primo luogo:

- in linea generale, che, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribunale, *“i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione, posto che l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in assenza di titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, III, 5 marzo 2018, n. 367; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 29 marzo 2018, n. 524; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 25.05.2018, n. 889; T.A.R. Puglia, Lecce, III, 16/08/2018, n. 1302)”* (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 15 ottobre 2018, n. 1507);

- e che, nella fattispecie concreta in esame, le opere edilizie abusive di ampliamento di che trattasi - realizzate in assenza del (prescritto) permesso di costruire (come meglio illustrato nel successivo paragrafo) - sono sufficientemente descritte negli atti impugnati e inequivocamente individuabili.

2.1.2 - Rileva, inoltre, questa Sezione che costituisce “*«principio consolidato in giurisprudenza che la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula un uso specifico ma temporalmente limitato del bene: infatti, ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, che esclude la necessità del rilascio di un titolo edilizio, si deve prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data dal manufatto dal costruttore e si deve, invece, valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale, con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale (ex multis T.A.R. Campania - Napoli 10.6.2011 n. 3114). Per individuare la natura precaria di un’opera, si deve quindi seguire «non il criterio strutturale, ma il criterio funzionale», per cui un’opera se è realizzata per soddisfare esigenze che non sono temporanee non può beneficiare del regime proprio delle opere precarie anche quando le opere sono state realizzate con materiali facilmente amovibili (fra le decisioni più recenti cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1291 del 1° aprile 2016)» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 4 febbraio 2019, n. 171). Orbene, nel caso di specie, l’intervento edilizio realizzato è soggetto al regime del permesso di costruire, determinando la chiusura di uno spazio interno precedentemente aperto (il pozzo luce, appunto), con trasformazione dell’edificio in termini di volume e superficie, né potendo assumere rilievo la natura dei materiali utilizzati, considerato che la chiusura, anche qualora effettuata con pannelli in policarbonato, costituisce, comunque, un aumento volumetrico.*

3. - Non si ravvisa, poi, la dedotta carenza di motivazione in relazione all’omessa individuazione del “pubblico interesse perseguito con la demolizione”, atteso che “*il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso*” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 17 ottobre 2017, n. 9).

3.1 - Non occorre, poi, il riferimento alla possibilità di rimozione delle parti abusive senza pregiudizio per la restante parte della struttura, non venendo in riferimento l’art. 34 (“*Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*”) del D.P.R. n. 380/2001.

Ed invero, osserva il Collegio che le opere edilizie abusive di ampliamento in questione sono state realizzate dai ricorrenti in assenza di titolo abilitativo e non già in parziale difformità da esso.

La mera dedotta circostanza che le suddette opere si risolvano nell’ampliamento (testualmente, “*un’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel precedente progetto*”) di un fabbricato preesistente (che si assume in precedenza assentito) non rende applicabile il citato art. 34 del D.P.R. n. 380/2001, il quale, invero, <<*presuppone che vengano in rilievo gli stessi lavori edilizi posti in essere a seguito del rilascio del titolo abilitato e in parziale difformità da esso, ma non anche due autonomi interventi edilizi di cui uno (pregresso) sorretto da permesso di costruire e l’altro (successivo) privo di esso*” (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 1° giugno 2016, n. 2325; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, 19 gennaio 2015, n. 766)>> (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 25 giugno 2018, n. 1062).

Per mera completezza espositiva, va, poi, sotto altro (concomitante) aspetto, pure rilevato che la giurisprudenza costante e condivisibile ritiene che <<*l’applicazione della sanzione pecuniaria abbia comunque carattere residuale (Cons. Stato, sez. VI, n. 1793 del 2012; n. 4577 del 2013), e possa essere irrogata non in base ad una verifica tecnica a carico della parte pubblica, ma a seguito di un’istanza presentata a tal fine dalla parte privata ad essa interessata. In altri termini, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, che essendo finalizzato a ripristinare la legalità violata, costituisce il contenuto che, in via ordinaria, è tenuto ad assumere l’atto repressivo dell’illecito, l’amministrazione è tenuta al solo accertamento che l’opera sia abusiva, posto che ulteriori adempimenti, relativi all’eseguibilità dell’ordine “senza pregiudizio per la parte conforme” richiederebbero sopralluoghi ed accertamenti incompatibili con lo stesso principio di buon*

andamento dell'azione amministrativa, entro il quale la giurisprudenza costituzionale colloca l'esigenza che essa sia strutturata normativamente in termini tali, da assicurare il soddisfacimento degli interessi pubblici cui è preposta (Corte Cost. n. 188 del 2012). Ne consegue che la parte pubblica non può essere onerata di verifiche tecniche, anche complesse, da effettuarsi d'ufficio in una fase anteriore all'emissione dell'ordine di demolizione. Si deve perciò ritenere che l'ordine di demolizione vada adottato anche in assenza di una verifica di tale profilo, la cui rilevanza va invece segnalata, e comprovata, dalla parte che vi abbia interesse durante la fase esecutiva (Tar Lazio I quater n. 316 del 2014, 5277 del 2013; n. 762 del 2013)>> (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda quater, 14 ottobre 2015, n. 11671).

4. - Va disattesa, infine, la censura inerente all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990.

Ed invero, per giurisprudenza ormai costante e condivisibile, *“l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quali l'ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto”* (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 10 agosto 2011, n. 4764), trattandosi *“di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo (cfr. sez. V, 7/07/2014, n. 3438)”* (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Terza, 14 maggio 2015, n. 2411; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 20 luglio 2011, n. 4403; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 24 settembre 2010, n. 7129; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 2 ottobre 2017, n. 1552; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione Terza, 11 ottobre 2018, n. 1470).

5. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere respinto.

6. - Nulla per le spese, in ragione della mancata costituzione del Comune di -OMISSIS- intimato.

7. - Va, infine, confermato il decreto n. 14/2014 dell'apposita Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato costituita presso il T.A.R. Puglia - Lecce (di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dai ricorrenti nel presente giudizio, rilevato che *“la pretesa che gli interessati intendono far valere in giudizio appare manifestamente infondata”*), con conferma del decreto medesimo, in ragione della evidenziata manifesta infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Conferma il decreto n. 14/2014 della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato costituita presso il T.A.R. Puglia - Lecce, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dai ricorrenti nel presente giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Anna Abbate, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Luisa Rotondano

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.